

agrisano 

Agrisano Pencas

Previdenza professionale

Piani: A | B | C | E | F

Regolamento sulla liquidazione parziale valido dal: 01.01.2016

Indice

Regolamento sulla liquidazione parziale di Agrisano Pencas (in seguito: Fondazione)	2
I. Premesse.....	2
II. Liquidazione parziale	2
Art. 1 Condizioni	2
Art. 2 Giorno determinante.....	2
Art. 3 Procedura	3
Art. 4 Basi per il bilancio di liquidazione parziale.....	3
Art. 5 Diritto ai fondi liberi	3
Art. 6 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione di valore.....	4
Art. 7 Disavanzo.....	4
Art. 8 Interessi	5
Art. 9 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite	5
III. Disposizioni finali	6
Art. 10 Modifiche / Disposizioni accessorie	6
Art. 11 Entrata in vigore	6

Regolamento sulla liquidazione parziale di Agrisano Pencas

(in seguito: Fondazione)

Le designazioni di persone valgono parimenti per entrambi i sessi.

I. Premesse

Il presente regolamento disciplina la liquidazione parziale secondo l'art. 23 LFLP e gli art. 53b e 53d LPP.

In caso di liquidazione parziale, al diritto alla prestazione di uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo agli accantonamenti, alle riserve di fluttuazione di valore e ai fondi liberi.

II. Liquidazione parziale

Art. 1 Condizioni

(1)

Le condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione sono date quando:

- l'effettivo di assicurati della Fondazione è considerevolmente ridotto;
- un'azienda affiliata è ristrutturata;
- un contratto d'affiliazione è sciolto;

e ciò comporta, in tutti i tre casi, la diminuzione dell'effettivo degli assicurati di almeno il 5% dell'effettivo totale nell'arco d'un anno.

(2)

Nel caso di una considerevole riduzione dell'effettivo di assicurati si tiene conto solo di uscite obbligate, dovute a modifiche economiche presso il datore di lavoro. Non si tiene conto di uscite volontarie (cambiamento di posto, congedo ecc.) oppure dovute a un pensionamento o al decesso.

(3)

In caso di ristrutturazione di un'azienda affiliata e qualora uscite antecedenti d'assicurati attivi risultino legate ad essa sia a livello materiale sia temporale, in modo che si debba considerarle parte integrante della stessa, anche questi assicurati attivi sono inclusi nel calcolo. Tuttavia, si terrà conto di un periodo non superiore a tre anni.

Art. 2 Giorno determinante

Il giorno determinante per la liquidazione parziale è fissato al 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno di uscita. L'anno di uscita corrisponde all'anno in cui la maggioranza degli assicurati lascia la Fondazione a causa della liquidazione parziale. In deroga, il Consiglio di Fondazione può fissare come giorno determinante il giorno in cui la maggior parte degli assicurati è effettivamente uscita.

Art. 3 Procedura

(1)

Se sono date le condizioni di cui all'art. 1, è stilato un bilancio di liquidazione parziale.

(2)

La Fondazione definisce, rispettivamente, i mezzi da trasferire e i disavanzi da rimettere, e stabilisce l'importo di un eventuale acconto.

(3)

La Fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendite conformemente all'art. 9.

(4)

La Fondazione riserva un periodo di 30 giorni agli assicurati per prendere atto della documentazione di cui all'art. 9 cpv. 1. Alla scadenza del termine, gli assicurati sono informati delle opposizioni interposte e del relativo disbrigo. È inoltre riservato loro un ulteriore periodo di 30 giorni per presentare ricorso all'autorità di vigilanza.

Art. 4 Basi per il bilancio di liquidazione parziale

(1)

Le basi di riferimento per stabilire i fondi liberi o la copertura insufficiente, gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore sono il bilancio commerciale secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e il bilancio attuariale.

(2)

In caso di modifiche importanti (ossia superiori al 10%) degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante e il giorno di trasferimento, i mezzi da trasferire sono adeguati di conseguenza. Lo stesso vale per i diritti collettivi agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 5 Diritto ai fondi liberi

(1)

Se esistono fondi liberi secondo l'art. 4, sono ripartiti come segue:

- Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e le riserve matematiche dei beneficiari di rendite sono ripartiti in un effettivo di continuità e un effettivo uscente. Il calcolo degli averi di vecchiaia e delle riserve matematiche dell'effettivo di continuità è eseguito in funzione del giorno di chiusura del bilancio. Il calcolo degli averi di vecchiaia dell'effettivo uscente è eseguito in funzione della data di uscita (prestazione di uscita) o del giorno di chiusura del bilancio, se la data di uscita è posteriore al giorno di chiusura del bilancio. Il calcolo delle riserve matematiche di un effettivo di rendite uscente è eseguito in funzione del giorno di chiusura del bilancio.
- I fondi liberi sono ripartiti tra l'effettivo di continuità e l'effettivo uscente, separatamente per gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite, in proporzione ai loro capitali di previdenza.
- La ripartizione dei fondi liberi per l'effettivo uscente è effettuata per gli assicurati attivi in una proporzione del 50% rispetto ai loro capitali di previdenza e del 50%

rispetto al numero di anni di contribuzione; per i beneficiari di rendite in proporzione alle loro riserve matematiche.

(2)

Nel piano di ripartizione non sono prese in considerazione le prestazioni d'entrata versate nei due anni precedenti il giorno determinante per la liquidazione parziale (capitale d'entrata, acquisti, rimborso di prelievi anticipati per la proprietà di abitazione) e le prestazioni d'uscita versate (divorzio, prelievo anticipato per la proprietà di abitazione).

(3)

Se diversi assicurati (da 10 assicurati in poi, oppure almeno il 75% degli assicurati di un'affiliazione) passano in gruppo nello stesso istituto di previdenza, la Fondazione può decidere di trasferire collettivamente i fondi liberi. Negli altri casi i fondi liberi sono di regola trasferiti individualmente.

Art. 6 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione di valore

(1)

Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto ad accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui siano trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.

(2)

Se la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza è stata causata dagli assicurati che escono volontariamente e in gruppo, non vi è diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 7 Disavanzo

(1)

Se dal bilancio della liquidazione parziale risulta un disavanzo secondo l'art. 4 cpv. 1, si procede analogamente alla ripartizione dei fondi liberi secondo l'art. 5; non si tiene tuttavia conto del numero di anni di contribuzione come invece previsto dall'art. 5 cpv. 1 (punto 3 dell'elenco). Il disavanzo è dedotto individualmente dalla prestazione d'uscita dell'assicurato uscente, purché ciò non riduca l'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP. I beneficiari di rendite possono partecipare al disavanzo solo conformemente a quanto previsto dall'art. 65d LPP.

(2)

Se il versamento dell'acconto secondo l'art. 3 cpv. 2, dopo deduzione della partecipazione al disavanzo, risulta inferiore alla prestazione d'uscita regolamentare, la differenza positiva è accreditata alle persone dell'effettivo uscente che sono toccate. In caso di differenza negativa, sono le persone uscenti che rimborsano la Fondazione.

Art. 8 Interessi

Durante la procedura di liquidazione parziale non sono accreditati gli interessi sui fondi liberi, sugli accantonamenti tecnici e sulle riserve di fluttuazione di valore. Alla fine della procedura e dopo un termine di 30 giorni è concesso un interesse di mora secondo la LPP.

Art. 9 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite

(1)

La Fondazione indica all'azienda coinvolta nella liquidazione parziale:

- a) l'esistenza di una liquidazione parziale, specificandone le cause;
- b) il momento (giorno determinante) della liquidazione parziale;
- c) l'ammontare totale dei fondi liberi e del disavanzo;
- d) l'effettivo uscente e la chiave di ripartizione;
- e) l'importo (in fr.) assegnato o dedotto a ogni persona;
- f) l'ammontare e la composizione di eventuali accantonamenti tecnici e di riserve di fluttuazione di valore trasferiti;
- g) la forma del trasferimento (individuale o collettivo);
- h) la possibilità di presentare un'opposizione presso il Consiglio di Fondazione e il diritto di ricorso presso l'autorità di vigilanza.

(2)

L'azienda è tenuta a comunicare entro tre giorni a tutti gli assicurati uscenti le informazioni di cui al cpv. 1.

(3)

Gli assicurati e i beneficiari di rendite possono a richiesta consultare i documenti rilevanti presso la Fondazione, purché ciò non contravvenga le disposizioni relative alla protezione dei dati.

(4)

Se la proposta di liquidazione parziale è respinta dopo un esame dei fatti, la Fondazione informa per iscritto i richiedenti, specificando i loro diritti conformemente al cpv. 1 lett. h.

(5)

Nell'ambito della procedura di rendiconto ordinaria, l'ufficio di revisione attesta l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale. Questa deve essere fissata in allegato al conto annuale. Se durante un anno d'esercizio sono state portate a termine o sono ancora pendenti diverse liquidazioni parziali, nell'attestazione deve apparire in termini chiari di quale liquidazione parziale si tratta.

III. Disposizioni finali

Art. 10 Modifiche / Disposizioni accessorie

Il Consiglio di Fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, nel rispetto delle disposizioni legali e degli scopi della Fondazione. Le modifiche devono essere ratificate dall'autorità di vigilanza. Inoltre valgono le disposizioni del Regolamento di previdenza LPP della Fondazione.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento sulla liquidazione parziale è stato accolto dal Consiglio di Fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza. Sostituisce il Regolamento sullo scioglimento dei contratti e la liquidazione parziale del 1° gennaio 2010 e entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Agrisano Pencas

Paul Sommer
Presidente

Christian Kohli
Direttore

Fa stato la versione tedesca del regolamento.